

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3		GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE (Lavori, Servizi e Forniture)	
SCHEMA TECNICA 1.3		(art. Art. 35, comma 18, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193/2022.			
GARANZIA FIDEIUSSORIA N	Intermediario		
VIS-03.0010059	DIRETTO		
GARANTE			
VISENTA INSURANCE COMPANY LTD			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	STATO
STOCCOLMA	STR. KLARA NORRA KYRKO GATA N.29	113 21	SVEZIA
C.F./P.IVA	549300B428E3LD0LWO96	PEC	visenta@legalmail.it cauzioni.visenta@legalmail.it
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)			
ECOLOGY S.R.L.			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
IMPERIA	VIA NAZIONALE 335	18100	IM
C.F./P.IVA	01683830085	PEC	ecology@pec.comune.afragola.na.it
STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)			
COMUNE DI AFRAGOLA			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
AFRAGOLA	PIAZZA MUNICIPIO 1	80021	NA
C.F./P.IVA	80047540630	PEC	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
CIG	992363282F		
CUP			
luogo di esecuzione	COMUNE DI AFRAGOLA (NA)		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA			
CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI AFRAGOLA NEL PERIODO 2023 – 2030, ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 23/06/22, CON OPZIONE DI RINNOVO PER NR. 1 (UNO) ANNO (2031) CIG 992363282F.			
COSTO AGGIUDICAZIONE		RIBASSO % D'ASTA	
€ 9.295.978,68 (Novemilioni duecentonovantacinquemilanovecentosettantotto / 68)		% 0	
IMPORTO GARANTITO		% DEL COSTO DELL'OPERA OLTRE INTERESSI LEGALI	
€ 1.859.195,73 (Unmilioneottocentocinquantanovemilacentonovantacinque / 73)		% 0	
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA		TASSO LORDO APPLICATO AL PREMIO	
€ 1.859.195,73		% 0	
DATA INIZIO GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2024		DATA CESSAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2025	
v. Art. 2 Schema Tipo 1.3		v. Art. 2 Schema Tipo 1.3	

Ai soli fini del calcolo del premio, la garanzia ha effetto dal 06/12/2024 al 06/12/2025 (1 ANNI)

Tasso di premio imponibile annuo P.C.

PREMIO:

€ 33.052,36 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 33.052,36 Imponibile	€ 4.131,55 Imposte	€ 37.183,91 Premio Totale
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

PROROGA: UNICO

€ 0,00 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 0,00 Imponibile	€ 0,00 Imposte	€ 0,00 Premio Totale
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD



IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI

Jouni Olavi Aspi

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina [www. https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica](https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica) e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709



**GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE****Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193****Schema Tipo 1.3 - Garanzia per l'anticipazione ai sensi dell'art- 35 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.**

La sottoscritta VISENTA INSURANCE COMPANY LTD presta fidejussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Nel testo si designa con il termine "GARANTE o "SOCIETA'" la VISENTA INSURANCE COMPANY LTD, con "CONTRAENTE" o "AFFIDATARIO" o "APPALTATORE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con STAZIONE APPALTANTE" il Beneficiario della garanzia, con SCHEDE TECNICHE tutto quanto riportato nel frontespizio e con il termine "CODICE" il D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Art. 1 Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lett. b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 Somma garantita. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 Surrogazione - Rivalsa. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica

Art. 8 Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
VISENTA INSURANCE COMPANY LTD
IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI


Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto, signor JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società VISEN TA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG – VISEN TA INSURANCE COMPANY L.T.D con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB Svezia AB 113 21, società registrata in data 11/10/1996, come società privata di assicurazione non vita a responsabilità limitata, presso il competente ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Libera Prestazione di Servizi, Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n.FP6383791 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante,

DICHIARA

che, in forza della dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di VISEN TA INSURANCE L.T.D il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 a nome del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia) e registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T, e Procura Speciale Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T a cura del sopra citato Notaio, è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia di Assicurazioni VISEN TA INSURANCE L.T.D, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni).



IL GARANTE
 VISEN TA INSURANCE COMPANY LTD

 IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI
Jouni Olavi Aspi

Dichiarazione di Autenticità

Io sottoscritto, JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società di cui infra, in qualità di in qualità di Procuratore Speciale della società VISENTE INSURANCE L.T.D, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime Libera Prestazione di Servizi Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB SVEZIA (VAT 549300B428E3LD0LWO96) munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 II al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 II 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), affinché in nome e per conto della VISENTE INSURANCE L.T.D, sottoscriva polizze di assicurazioni, anche in via digitale, attesto che:

Atto di Fideiussione N.	VIS-03.0010059
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)	ECOLOGY S.R.L.
SEDE	IMPERIA
BENEFICIARIO	COMUNE DI AFRAGOLA

è stato da me sottoscritto in formato digitale e chiede a codesto Spett. le Ufficio di prendere atto dell'avvenuto rilascio.

IL GARANTE
 VISENTE INSURANCE COMPANY LTD
 IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI



La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina www. <https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica> e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTE INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3		GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE (Lavori, Servizi e Forniture)	
SCHEMA TECNICA 1.3		(art. Art. 35, comma 18, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193/2022.			
GARANZIA FIDEIUSSORIA N		Intermediario	
VIS-03.0010059		DIRETTO	
GARANTE			
VISENTE INSURANCE COMPANY LTD			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	STATO
STOCCOLMA	STR. KLARA NORRA KYRKOGATA N.29	113 21	SVEZIA
C.F./P.IVA	549300B428E3LD0LWO96	PEC	visenta@legalmail.it cauzioni.visenta@legalmail.it
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)			
ECOLOGY S.R.L.			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
IMPERIA	VIA NAZIONALE 335	18100	IM
C.F./P.IVA	01683830085	PEC	ecology@pec.comune.afragola.na.it
STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)			
COMUNE DI AFRAGOLA			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
AFRAGOLA	PIAZZA MUNICIPIO 1	80021	NA
C.F./P.IVA	80047540630	PEC	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
CIG	992363282F		
CUP			
luogo di esecuzione	COMUNE DI AFRAGOLA (NA)		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA			
CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI AFRAGOLA NEL PERIODO 2023 – 2030, ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 23/06/22, CON OPZIONE DI RINNOVO PER NR. 1 (UNO) ANNO (2031) CIG 992363282F.			
COSTO AGGIUDICAZIONE		RIBASSO % D'ASTA	
€ 9.295.978,68 (Novemilioneiduecentonovantacinquemilanovecentosettantotto / 68)		% 0	
IMPORTO GARANTITO		% DEL COSTO DELL'OPERA OLTRE INTERESSI LEGALI	
€ 1.859.195,73 (Unmilioneottocentocinquantanovemilacentonovantacinque / 73)		% 0	
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA		TASSO LORDO APPLICATO AL PREMIO	
€ 1.859.195,73		% 0	
DATA INIZIO GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2024		DATA CESSAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2025	
v. Art. 2 Schema Tipo 1.3		v. Art. 2 Schema Tipo 1.3	

Ai soli fini del calcolo del premio, la garanzia ha effetto dal 06/12/2024 al 06/12/2025 (1 ANNI)

Tasso di premio imponibile annuo P.C.

PREMIO:

€ 33.052,36 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 33.052,36 Imponibile	€ 4.131,55 Imposte	€ 37.183,91 Premio Totale
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

PROROGA: UNICO

€ 0,00 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 0,00 Imponibile	€ 0,00 Imposte	€ 0,00 Premio Totale
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD



IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI

Jouni Olavi Aspi

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina [www. https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica](https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica) e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709



**GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE**

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193

Schema Tipo 1.3 - Garanzia per l'anticipazione ai sensi dell'art- 35 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La sottoscritta VISENTA INSURANCE COMPANY LTD presta fidejussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Nel testo si designa con il termine "GARANTE o "SOCIETA'" la VISENTA INSURANCE COMPANY LTD, con "CONTRAENTE" o "AFFIDATARIO" o "APPALTATORE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con STAZIONE APPALTANTE" il Beneficiario della garanzia, con SCHEDA TECNICA tutto quanto riportato nel frontespizio e con il termine "CODICE" il D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Art. 1 Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo Il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lett. b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 Somma garantita. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 Surrogazione - Rivalsa. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica

Art. 8 Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
VISENTA INSURANCE COMPANY LTD
IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI


CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che:

- con la sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 Garanzia fideiussoria di anticipazione, parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito nell'interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

tutto ciò premesso

il Garante e il Contraente integrano - per quanto attiene ai rapporti tra essi - le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 Soggetti obbligati Il Contraente della Polizza deve intendersi: ECOLOGY S.R.L. . Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente indicati nella Scheda Tecnica, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa, anche ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 Premio iniziale e supplementi Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione che non potrà essere inferiore a 1 anni dall'avvio dei lavori.

Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio pari ad almeno 1 anni .

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal Garante.

In caso di maggior durata della garanzia la polizza si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo.

Il Contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio per tali rinnovi nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio.

Art. 3 Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- recupero totale dell'anticipazione secondo Il cronoprogramma dei lavori e comunque atto data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
- l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), b) e c).

Nel caso in cui il Contraente consegna al Garante il certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 terzultimo, penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

Art. 4 Liberazione della garanzia / obbligo di versamento del massimale in via anticipata Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima effettivamente garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- mancata liberazione del Garante decorsi tre mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso del Garante esercitato ai sensi del successivo Art.11.
- mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd. mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- violazione e/o avvio di un procedimento inerente la violazione da parte del Contraente degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità presente nei documenti di gara;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 5 Disciplina delle somme versate Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso e dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

Il Garante è altresì irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e succ. modd. il Garante sarà tenuto, se richiesto dal Contraente, a restituire le somme

proporzionate allo svincolo ottenuto.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 6 Escussione della polizza e condotta a seguito dell'escussione Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Qualora il Contraente ritenga abusiva o contraria a buona fede la richiesta del Beneficiario, è tenuto a trasmettere al Garante prova liquida ed evidente di tale abusività entro e non oltre il termine indicato per l'adempimento.

Il Garante è in ogni caso libero di valutare in autonomia la pretesa del Beneficiario, prima di dare corso al pagamento, eventualmente anche alla luce della prova fornita dal Contraente, il quale rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine a tale valutazione.

Art. 7 Regresso Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante, dando atto che l'obbligo di rimborso è convenuto a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 8 Surroga In caso di pagamento da parte del Garante, lo stesso è surrogato al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 35 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

Art. 9 Rinuncia alle azioni Il Contraente rinuncia irrevocabilmente sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 4 e 7 che precedono.

Art. 10 Facoltà per il Contraente di recedere dalla polizza Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, dandone avviso al Garante nelle forme di cui al successivo art. 15.

Il recesso sarà efficace unicamente dal momento in cui verrà provata al Garante l'integrale liberazione della Compagnia da parte del Beneficiario dagli obblighi derivanti dalla presente polizza. I premi versati resteranno in ogni caso integralmente acquisiti al Garante.

Art. 11 Facoltà per il Garante di recedere dalla polizza il Contraente riconosce irrevocabilmente al Garante la facoltà di recedere unilateralmente dagli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Tale facoltà non potrà essere esercitata prima che siano decorsi sei mesi dalla data di emissione della polizza. Il Garante comunicherà al Contraente nelle forme di cui all'art. 15 il recesso senza obbligo di dover fornire alcuna motivazione circa l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione e/o contestazione nei confronti del Garante con riferimento all'esercizio del recesso.

L'avvenuta comunicazione del recesso determina l'obbligo per il Contraente, da eseguirsi entro i tre mesi dalla data di ricezione, a conseguire dal Beneficiario la liberazione della polizza (eventualmente anche attraverso la sua sostituzione con altra garanzia emessa da soggetto abilitato al rilascio) ed a documentare al Garante l'avvenuto svincolo della polizza.

Il Garante, in ipotesi di mancata liberazione della polizza, decorsi tre mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di recesso, potrà pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza che sarà utilizzata secondo il disposto del medesimo art. 5 che precede.

L'esercizio del recesso non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

Il Garante restituirà il premio netto ricevuto per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione dalla polizza o al versamento della somma prevista all'art. 4 che precede.

Art. 12 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione ed il suo eventuale azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

L'azionamento da parte del Garante dell'azione di ripetizione nei confronti del Beneficiario comporta il divieto del Contraente di agire a qualsiasi titolo verso il Beneficiario per il recupero delle somme versate dal Garante salvo che il Contraente non abbia provveduto al rimborso di tutto quanto dovuto al Garante.

Una volta che il Contraente avrà provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 13 Obblighi di documentazione ed informativa Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativi al rapporto principale garantito.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi il Garante in ordine allo svolgimento del rapporto garantito, al rispetto delle scadenze contrattuali ed al piano economico finanziario.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il Contraente riconosce poi al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma;

Art. 14 Esonero della responsabilità del Garante per mancata accettazione della polizza Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, lettera d'invito, contratto o lettera di aggiudicazione ed a tutta la documentazione prevista dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie.

L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 15 Forma delle comunicazioni Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione

degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Art. 16 Foro Competente Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Contraente o uno dei Coobbligati.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
VISENTA INSURANCE COMPANY LTD

IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 1 Soggetti obbligati divieto di cessione della polizza;
- Art. 2 Premio iniziale e supplementi obbligo pagamento anticipato del rinnovo;
- Art. 4 Liberazione dalla garanzia obbligo del versamento di una somma pari al massimale in via anticipata convenuto a semplice richiesta casi nei quali si verifica rinuncia alle eccezioni;
- Art. 5 Disciplina delle somme versate rinuncia alle eccezioni;
- Art. 6 Rinuncia alle eccezioni in ordine alla valutazione del Garante circa la prova dell'abusività o meno dell'escussione;
- Art. 7 Rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni tasso d'interesse;
- Art. 9 Rinuncia alla proposizione di azioni volte ad inibire il regresso del Garante o il diritto di questo al versamento anticipato del massimale;
- Art. 11 Facoltà per il Garante di recedere dalla polizza obbligo del Contraente di liberare il Garante nel termine di tre mesi conseguenze in caso di inadempimento rinuncia alle eccezioni;
- Art. 12 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione verso il Beneficiario assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;
- Art. 13 Obblighi di documentazione ed informativa obbligo di relazione ed inoltro periodici conseguenze in caso di inadempimento;
- Art. 14 Obbligo di verifica della polizza esonero di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
- Art. 15 Forma tassativa delle comunicazioni conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 16 Foro competente.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

RICEVIMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/INFORMATIVA RECLAMI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private), il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto le Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE

Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto, signor JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società VISEN TA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG – VISEN TA INSURANCE COMPANY L.T.D con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB Svezia AB 113 21, società registrata in data 11/10/1996, come società privata di assicurazione non vita a responsabilità limitata, presso il competente ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Libera Prestazione di Servizi, Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n.FP6383791 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante,

DICHIARA

che, in forza della dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di VISEN TA INSURANCE L.T.D il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 a nome del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia) e registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T, e Procura Speciale Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T a cura del sopra citato Notaio, è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia di Assicurazioni VISEN TA INSURANCE L.T.D, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni).



IL GARANTE
VISEN TA INSURANCE COMPANY LTD
IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI
Jouni Olavi Aspi

Dichiarazione di Autenticità

Io sottoscritto, JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società di cui infra, in qualità di in qualità di Procuratore Speciale della società VISENTA INSURANCE L.T.D, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime Libera Prestazione di Servizi Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB SVEZIA (VAT 549300B428E3LD0LWO96) munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 II al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 II 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), affinché in nome e per conto della VISENTA INSURANCE L.T.D, sottoscriva polizze di assicurazioni, anche in via digitale, attesto che:

Atto di Fideiussione N.	VIS-03.0010059
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)	ECOLOGY S.R.L.
SEDE	IMPERIA
BENEFICIARIO	COMUNE DI AFRAGOLA

è stato da me sottoscritto in formato digitale e chiede a codesto Spett. le Ufficio di prendere atto dell'avvenuto rilascio.

IL GARANTE
 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD
 IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI



La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina www. <https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica> e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3		GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE (Lavori, Servizi e Forniture)	
SCHEMA TECNICA 1.3		(art. Art. 35, comma 18, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193/2022.			
GARANZIA FIDEIUSSORIA N		Intermediario	
VIS-03.0010059		DIRETTO	
GARANTE			
VISENTE INSURANCE COMPANY LTD			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	STATO
STOCCOLMA	STR. KLARA NORRA KYRKOGATA N.29	113 21	SVEZIA
C.F./P.IVA	549300B428E3LD0LWO96	PEC	visenta@legalmail.it cauzioni.visenta@legalmail.it
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)			
ECOLOGY S.R.L.			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
IMPERIA	VIA NAZIONALE 335	18100	IM
C.F./P.IVA	01683830085	PEC	ecology@pec.comune.afragola.na.it
STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)			
COMUNE DI AFRAGOLA			
SEDE	VIA/P.ZZA N. CIVICO	CAP	PROV.
AFRAGOLA	PIAZZA MUNICIPIO 1	80021	NA
C.F./P.IVA	80047540630	PEC	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
CIG	992363282F		
CUP			
luogo di esecuzione	COMUNE DI AFRAGOLA (NA)		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA			
CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI AFRAGOLA NEL PERIODO 2023 – 2030, ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 23/06/22, CON OPZIONE DI RINNOVO PER NR. 1 (UNO) ANNO (2031) CIG 992363282F.			
COSTO AGGIUDICAZIONE		RIBASSO % D'ASTA	
€ 9.295.978,68 (Novemilioneiduecentonovantacinquemilanovecentosettantotto / 68)		% 0	
IMPORTO GARANTITO		% DEL COSTO DELL'OPERA OLTRE INTERESSI LEGALI	
€ 1.859.195,73 (Unmilioneottocentocinquantanovemilacentonovantacinque / 73)		% 0	
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA		TASSO LORDO APPLICATO AL PREMIO	
€ 1.859.195,73		% 0	
DATA INIZIO GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2024		DATA CESSAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA 06/12/2025	
v. Art. 2 Schema Tipo 1.3		v. Art. 2 Schema Tipo 1.3	

Ai soli fini del calcolo del premio, la garanzia ha effetto dal 06/12/2024 al 06/12/2025 (1 ANNI)

Tasso di premio imponibile annuo P.C.

PREMIO:

€ 33.052,36 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 33.052,36 Imponibile	€ 4.131,55 Imposte	€ 37.183,91 Premio Totale
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

PROROGA: UNICO

€ 0,00 Premio netto	€ 0,00 Accessori	€ 0,00 Autentica	€ 0,00 Imponibile	€ 0,00 Imposte	€ 0,00 Premio Totale
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

VISENTA INSURANCE COMPANY LTD



IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI

Jouni Olavi Aspi

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina [www. https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica](https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica) e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709



**GARANZIA FIDEIUSSORIA ANTICIPAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE**

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193

Schema Tipo 1.3 - Garanzia per l'anticipazione ai sensi dell'art- 35 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La sottoscritta VISENITA INSURANCE COMPANY LTD presta fidejussione nell'interesse del Contraente a favore del Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Nel testo si designa con il termine "GARANTE o "SOCIETA'" la VISENITA INSURANCE COMPANY LTD, con "CONTRAENTE" o "AFFIDATARIO" o "APPALTATORE" l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con STAZIONE APPALTANTE" il Beneficiario della garanzia, con SCHEDA TECNICA tutto quanto riportato nel frontespizio e con il termine "CODICE" il D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.

Art. 1 Oggetto della garanzia. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo Il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lett. b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 Somma garantita. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 Surrogazione - Rivalsa. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica

Art. 8 Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
VISENITA INSURANCE COMPANY LTD
IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI


CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che:

- con la sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 Garanzia fideiussoria di anticipazione, parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito nell'interesse del Contraente ed in favore del Beneficiario la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

tutto ciò premesso

il Garante e il Contraente integrano - per quanto attiene ai rapporti tra essi - le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 Soggetti obbligati Il Contraente della Polizza deve intendersi: ECOLOGY S.R.L. . Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente indicati nella Scheda Tecnica, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa, anche ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 Premio iniziale e supplementi Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione che non potrà essere inferiore a 1 anni dall'avvio dei lavori.

Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio pari ad almeno 1 anni .

Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal Garante.

In caso di maggior durata della garanzia la polizza si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo.

Il Contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio per tali rinnovi nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio.

Art. 3 Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- recupero totale dell'anticipazione secondo Il cronoprogramma dei lavori e comunque data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
- l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), b) e c).

Nel caso in cui il Contraente consegna al Garante il certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 terzultimo, penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

Art. 4 Liberazione della garanzia / obbligo di versamento del massimale in via anticipata Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima effettivamente garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- mancata liberazione del Garante decorsi tre mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso del Garante esercitato ai sensi del successivo Art.11.
- mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd. mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- violazione e/o avvio di un procedimento inerente la violazione da parte del Contraente degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità presente nei documenti di gara;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 5 Disciplina delle somme versate Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso e dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

Il Garante è altresì irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e succ. modd. il Garante sarà tenuto, se richiesto dal Contraente, a restituire le somme

proporzionate allo svincolo ottenuto.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 6 Escussione della polizza e condotta a seguito dell'escussione Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Qualora il Contraente ritenga abusiva o contraria a buona fede la richiesta del Beneficiario, è tenuto a trasmettere al Garante prova liquida ed evidente di tale abusività entro e non oltre il termine indicato per l'adempimento.

Il Garante è in ogni caso libero di valutare in autonomia la pretesa del Beneficiario, prima di dare corso al pagamento, eventualmente anche alla luce della prova fornita dal Contraente, il quale rinuncia ad ogni eccezione o contestazione in ordine a tale valutazione.

Art. 7 Regresso Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma da questo versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante, dando atto che l'obbligo di rimborso è convenuto a semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 8 Surroga In caso di pagamento da parte del Garante, lo stesso è surrogato al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 35 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd..

Art. 9 Rinuncia alle azioni Il Contraente rinuncia irrevocabilmente sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 4 e 7 che precedono.

Art. 10 Facoltà per il Contraente di recedere dalla polizza Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, dandone avviso al Garante nelle forme di cui al successivo art. 15.

Il recesso sarà efficace unicamente dal momento in cui verrà provata al Garante l'integrale liberazione della Compagnia da parte del Beneficiario dagli obblighi derivanti dalla presente polizza. I premi versati resteranno in ogni caso integralmente acquisiti al Garante.

Art. 11 Facoltà per il Garante di recedere dalla polizza il Contraente riconosce irrevocabilmente al Garante la facoltà di recedere unilateralmente dagli obblighi derivanti dalla presente polizza.

Tale facoltà non potrà essere esercitata prima che siano decorsi sei mesi dalla data di emissione della polizza. Il Garante comunicherà al Contraente nelle forme di cui all'art. 15 il recesso senza obbligo di dover fornire alcuna motivazione circa l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione e/o contestazione nei confronti del Garante con riferimento all'esercizio del recesso.

L'avvenuta comunicazione del recesso determina l'obbligo per il Contraente, da eseguirsi entro i tre mesi dalla data di ricezione, a conseguire dal Beneficiario la liberazione della polizza (eventualmente anche attraverso la sua sostituzione con altra garanzia emessa da soggetto abilitato al rilascio) ed a documentare al Garante l'avvenuto svincolo della polizza.

Il Garante, in ipotesi di mancata liberazione della polizza, decorsi tre mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di recesso, potrà pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza che sarà utilizzata secondo il disposto del medesimo art. 5 che precede.

L'esercizio del recesso non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente.

Il Garante restituirà il premio netto ricevuto per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione dalla polizza o al versamento della somma prevista all'art. 4 che precede.

Art. 12 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione ed il suo eventuale azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

L'azionamento da parte del Garante dell'azione di ripetizione nei confronti del Beneficiario comporta il divieto del Contraente di agire a qualsiasi titolo verso il Beneficiario per il recupero delle somme versate dal Garante salvo che il Contraente non abbia provveduto al rimborso di tutto quanto dovuto al Garante.

Una volta che il Contraente avrà provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 13 Obblighi di documentazione ed informativa Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativi al rapporto principale garantito.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è tenuto a trasmettere al Garante copia del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi il Garante in ordine allo svolgimento del rapporto garantito, al rispetto delle scadenze contrattuali ed al piano economico finanziario.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Garante ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il Contraente riconosce poi al Garante la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma;

Art. 14 Esonero della responsabilità del Garante per mancata accettazione della polizza Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, lettera d'invito, contratto o lettera di aggiudicazione ed a tutta la documentazione prevista dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie.

L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 15 Forma delle comunicazioni Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione

degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Art. 16 Foro Competente Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Contraente o uno dei Coobbligati.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
VISENTA INSURANCE COMPANY LTD

IL PROCURATORE SPECIALE
JOUNI OLAVI ASPI


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 1 Soggetti obbligati divieto di cessione della polizza;
- Art. 2 Premio iniziale e supplementi obbligo pagamento anticipato del rinnovo;
- Art. 4 Liberazione dalla garanzia obbligo del versamento di una somma pari al massimale in via anticipata convenuto a semplice richiesta casi nei quali si verifica rinuncia alle eccezioni;
- Art. 5 Disciplina delle somme versate rinuncia alle eccezioni;
- Art. 6 Rinuncia alle eccezioni in ordine alla valutazione del Garante circa la prova dell'abusività o meno dell'escussione;
- Art. 7 Rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni tasso d'interesse;
- Art. 9 Rinuncia alla proposizione di azioni volte ad inibire il regresso del Garante o il diritto di questo al versamento anticipato del massimale;
- Art. 11 Facoltà per il Garante di recedere dalla polizza obbligo del Contraente di liberare il Garante nel termine di tre mesi conseguenze in caso di inadempimento rinuncia alle eccezioni;
- Art. 12 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione verso il Beneficiario assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;
- Art. 13 Obblighi di documentazione ed informativa obbligo di relazione ed inoltro periodici conseguenze in caso di inadempimento;
- Art. 14 Obbligo di verifica della polizza esonero di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
- Art. 15 Forma tassativa delle comunicazioni conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 16 Foro competente.

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Stoccolma (Svezia) il 06/12/2024

IL CONTRAENTE

RICEVIMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE/INFORMATIVA RECLAMI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 (Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private), il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto le Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE

Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46,47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto, signor JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società VISENTA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG – VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB Svezia AB 113 21, società registrata in data 11/10/1996, come società privata di assicurazione non vita a responsabilità limitata, presso il competente ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di Libera Prestazione di Servizi, Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n.FP6383791 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante,

DICHIARA

che, in forza della dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di VISENTA INSURANCE L.T.D il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese denominato Bolagsverket, con il numero di registrazione 516401-8680, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 a nome del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia) e registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 Il al n. 57328 serie 1T, e Procura Speciale Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 Il 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T a cura del sopra citato Notaio, è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto della Compagnia di Assicurazioni VISENTA INSURANCE L.T.D, anche in via digitale, polizze assicurative del Ramo 15 (Cauzioni).



IL GARANTE
 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD

 IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI
Jouni Olavi Aspi

Dichiarazione di Autenticità

Io sottoscritto, JOUNI OLAVI ASPI nato a Rovaniemi (Finlandia) il 15/06/1958, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società di cui infra, in qualità di in qualità di Procuratore Speciale della società VISENTA INSURANCE L.T.D, Compagnia di Assicurazione inserita nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in regime Libera Prestazione di Servizi Codice IVASS N. 10664 – Numero di Iscrizione II.00421 del 22/05.2004, con sede in, Str. Klara Norra Kyrkogata 29. Stoccolma, 111 22 SE-AB SVEZIA (VAT 549300B428E3LD0LWO96) munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come risulta dall'estratto del certificato di registrazione prodotto dall'ufficio svedese di registrazione delle imprese, depositato con Atto di deposito Repertorio N. 5205 Raccolta N. 4426 del 12/06/2023 Registrato in data 14 giugno 2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale 2 II al n. 57328 serie 1T e giusta Procura Speciale, conferita dal sig. JUHA ERIK HAKALA, nato in Helsinki (Finlandia) il 26 luglio 1963, cittadino finlandese, titolare del passaporto n. KN9631503 in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della citata società, Repertorio n. 5206 Raccolta n. 4427 Registrato a Milano – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 II 14 giugno 2023 al n. 57329 serie 1T entrambi atti a nome e cura del Notaio dott. Luigi Magnano San Lio, Notaio in Pero (MI), iscritto presso il Collegio Notarile di Milano (Italia), affinché in nome e per conto della VISENTA INSURANCE L.T.D, sottoscriva polizze di assicurazioni, anche in via digitale, attesto che:

Atto di Fideiussione N.	VIS-03.0010059
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)	ECOLOGY S.R.L.
SEDE	IMPERIA
BENEFICIARIO	COMUNE DI AFRAGOLA

è stato da me sottoscritto in formato digitale e chiede a codesto Spett. le Ufficio di prendere atto dell'avvenuto rilascio.

IL GARANTE
 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD
 IL PROCURATORE SPECIALE
 JOUNI OLAVI ASPI



La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 si presume riconducibile al titolare e l'originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Visenta Insurance Company L.T.D. alla pagina www. <https://backoffice.visenta-insurance.com/verifica> e digitando poi il "Codice controllo" riportato su questo documento oppure mediante scansione con il proprio smartphone del codice QR riportato in basso oppure inviando una PEC all'indirizzo: cauzioni.visenta@legalmail.it (indirizzo registrato nell'elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione abilitate a rilasciare cauzioni nei confronti della P.A. <https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html> - elenco imprese estere).

VISENTA INSURANCE COMPANY L.T.D

CODICE DI CONTROLLO

PRO133779567709674709

